



# Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41 del 27.11.2020**

**OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio comunale "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020" ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.";**

L'Anno **DUEMILAVENTI** addì ventisette, alle ore 16.30 e seguenti, del mese di **NOVEMBRE** nel Comune di **GROTTE** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, nella modalità di videoconferenza nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice	x	
10	Casalicchio Mirella		X
11	Vizzini Giada	x	
12	Costanza Angelo	x	

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 1

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Angelo Carlisi**, nella qualità di Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. Pietro Amorosa**.

## IL PRESIDENTE

Illustra il Presidente.

Interviene il **Sindaco**, il quale spiega i motivi in particolare della volontà dell'ente di sciogliersi dal Consorzio Tre Sorgenti, che non da un servizio al nostro comune, cosa già rappresentata al Prefetto. Il consorzio non ha le risorse per effettuare le dovute manutenzioni della rete idrica, né il comune può continuare a sostenere ulteriori spese in tal senso. Pertanto, si auspica la fuoriuscita dal Consorzio a seguito di cessione delle reti, proprio per l'assoluta inutilità della nostra partecipazione. Solo la cessione delle reti all'A.T.I. potrebbe migliorare la nostra posizione, che ci ha visti sofferenti questa Estate.

Si passa alla votazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n. 08 voti favorevoli e 0 voti contrari e 3 astenuti (minoranza);

## DELIBERA

Di approvare la **“Proposta di deliberazione di Consiglio comunale “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.”;**

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.**

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 611 e 612;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” di seguito indicato anche con “TUSP”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**VISTO** l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30/09/2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 169 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute e determinazione in merito a mantenimento e scioglimento”;

**VISTO** l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. che dispone:

- “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...”;
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27/12/2018 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. 7”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 23/12/2019 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12/10/2018 “Perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'anno 2017”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 09/12/2019 “Perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'anno 2018”;

**VISTA** la Deliberazione n.61/2016/INPR della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana “Verifica piani di razionalizzazioni società partecipate” che, tra l'altro, afferma che “Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, comma 3, l. n. 142 cit. ...”;

**CONSIDERATO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art.20 del T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VISTI** gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del MEF;

**ATTESO** che nel rispetto della normativa regionale devono mantenersi le partecipazioni nella SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est e nell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Propiter s.p.a. in liquidazione;
- Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione;

**VISTI:**

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Tre Sorgenti n.2 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la cessione delle reti e del sistema idrico complessivo di titolarità del Consorzio alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 590 del 09/09/2020 con il quale è stato nominato il Commissario dell'ATI che prevede al punto 6 dell'art. 2 la consegna delle reti da parte dei Consorzi alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento;

**RITENUTO** che alla luce della normativa in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e delle interlocuzioni con l'ATI e la Gestione Commissariale di Girgenti Acque Spa, occorre riconsiderare la stessa continuità del Consorzio Tre Sorgenti e, in particolare, che debba procedersi allo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti o comunque al recesso unilaterale dallo stesso e, in ogni caso, la cessione delle reti all'ATI;

**CONSIDERATO** pertanto che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni e che non ricorrono i presupposti, ai sensi del comma 2, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che, pertanto, non occorre procedere ad approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione così come desunto dalla Deliberazione n.61/2016/INPR della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana;

#### **PROPONE**

1. **Dare atto** che i seguenti enti, aziende e società compongono il gruppo amministrazione pubblica:
  - SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est, quota di partecipazione 1,71%;
  - ATI – Assemblea Territoriale Idrica, quota di partecipazione 1,31%;
  - Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione, quota di partecipazione 3,24%;
  - Propiter s.p.a. in liquidazione, quota di partecipazione 4,51%;
  - Consorzio Tre Sorgenti, quota di partecipazione 6,00%.
2. **Prendere atto** che nel rispetto della normativa regionale devono mantenersi le partecipazioni nella SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est e nell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento.
3. **Prendere atto** che continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione delle seguenti partecipazioni:
  - Propiter s.p.a. in liquidazione;
  - Consorzio d'ambito ATO GESA 2 in liquidazione.
4. **Prendere atto** della deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Tre Sorgenti n.2 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata la cessione delle reti e del sistema idrico complessivo di titolarità del Consorzio alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento.
5. **Prendere atto** del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 590 del 09/09/2020 con il quale è stato nominato il Commissario dell'ATI che prevede al punto 6 dell'art. 2 la consegna delle reti da parte dei Consorzi alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento.
6. **Dare atto** che alla luce della normativa in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e delle interlocuzioni con l'ATI e la Gestione Commissariale di Girgenti Acque Spa, occorre riconsiderare la stessa continuità del Consorzio Tre Sorgenti e, pertanto, **dare mandato al Sindaco**, nel rispetto della normativa vigente e della tempistica connessa alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, di porre in essere la manifestazione di volontà e gli adempimenti conseguenti per lo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti o comunque del recesso unilaterale dallo stesso e, in ogni caso, della cessione delle reti all'ATI.
7. **Dare atto** che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni e che non ricorrono i presupposti, ai sensi del comma 2, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che, pertanto, non occorre procedere ad approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP.
8. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate.
9. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato nella banca dati del Dipartimento del Tesoro MEF ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 15 e 20 del T.U.S.P.

10. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P.
11. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile di P.O.  
Dott. Carmelo Alaimo

Il Sindaco  
Alfonso Provvienza

Per quanto riguarda la regolarità TECNICA si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,  
**PARERE FAVOREVOLE**  
Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria  
Dott. Carmelo Alaimo

Per quanto riguarda la regolarità CONTABILE si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,  
**PARERE FAVOREVOLE**  
Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria  
Dott. Carmelo Alaimo

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to DOTT. SSA Roberta Di Salvo

**IL PRESIDENTE**  
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,  
**C E R T I F I C A**

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
  - è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Dott. Carmelo Alaimo**

